

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) – ETS (ENTE DEL TERZO SETTORE)
"CHIARABIB"**

*Allegato alla lettera A dell'atto costitutivo del 22 febbraio 2019
Revisione 01 del 24 maggio 2022 secondo DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore – CTS)*

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

- 1.1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e dell'articolo 35 e seguenti *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*" o "*CTS*"), una Associazione avente la seguente *denominazione*: "*CHIARABIB APS*", da ora in avanti denominata "*Associazione*", con *sede legale* nel Comune di Figino Serenza (CO), via Don Luigi Meroni 41, e con *durata illimitata*.
- 1.2 - La forma associativa dell'Associazione è di tipo *non riconosciuto*.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

2.1 - L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati*.

In particolare l'Associazione si propone di favorire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del CTS art. 5 comma 1 paragrafo i, "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

A tal fine, l'Associazione intende:

- favorire l'interesse verso la cultura e la lettura;
- organizzare manifestazioni:
 - incontri di lettura, per adulti o bambini
 - convegni letterari e socio-culturali, di cinema, di arte
 - dibattiti
 - visite guidate in collaborazioni con altri Enti del Terzo settore o della cultura, per mostre d'arte, di cinema, di fotografia, teatrali e/o musicali;
 - concerti con la collaborazione di gruppi musicali radicati nel territorio e non;
 - corsi di approfondimento e/o di formazione per arti manuali, figurative, letterarie;

2

3.3 - L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati. L'Organo amministrativo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.5 - Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del CTS. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

4.1 - Gli associati, iscritti regolarmente nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, hanno il *diritto* di voto, e in particolare di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
- proporsi come candidati per gli organi dell'Associazione.

4.2 - Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

4.3 - Agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti un massimo di 3 (tre) voti, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del CC.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

5.1 - La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

5.2 - L'associato che *contravviene gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni, ricorrendo all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

5.3 - L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, secondo le disposizioni dell'art. 24 comma 2 del Codice Civile.

5.4 - I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili (cfr. art. 5.2 dello Statuto). Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 - Organi

6.1 - Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente.

ART. 7 - Assemblea

7.1 - Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel Libro degli associati, e sono in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a 3 (tre) associati.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai genitori o chi ne fa le veci.

7.2 - La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta tramite indirizzo mail con conferma di lettura, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Basilio...*
- Middle: *possono essere*
- Bottom: *Tricorelli, Marelli, Raimondo, Giovanni...*

Caseflow: Standard

Posterior calomere

Moosbachi Bobby

Elice Marie Sell

- ## Model Examples

W. A. J.

Thoni Bonhôte

6

attribuita la *rappresentanza* dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.6 - Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Presidente

9.1 - Il Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 - Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.3 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.4 - Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Patrimonio

10.1 - Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* esclusivamente per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili

11.1 - L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Carlo Maria Biondini*
- Middle: *così come è stato deciso*
- Below middle: *Maria Piaudi*
- Bottom: *Elisa Maria Belli*
- Far bottom: *Manlio Biondini*
- Far bottom left: *Armando Biondini*

ART. 12 - Risorse economiche

12.1 - L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del CTS.

ART. 13 - Bilancio d'esercizio

13.1 - L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale, esso comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere *predisposto* dall'Organo di amministrazione e deve essere presentato all'Assemblea dei soci ed approvato dalla stessa entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di necessità o impedimento.

Il bilancio deve essere depositato presso il RUNTS (Registro Unico Nazionale del terzo Settore) entro il 30 di giugno di ogni anno.

Se consentito dalla dimensione patrimoniale dell'Associazione (rif. Art. 13 comma 2 del CTS), può essere redatto in alternativa il rendiconto di cassa.

13.2 - Il bilancio dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore (rif. Art 13 comma 3 CTS e decreto 05/03/2020).

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà tenuto a disposizione per le successive iniziative.

13.3 - Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Organo di Amministrazione approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART. 14 - Libri

14.1 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

14.2 - Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi. La visione può essere effettuata secondo le seguenti modalità: consultazione cartacea in sede di riunioni e assemblee previa richiesta scritta.

ART. 15 - Volontari

15.1 – Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I *volontari* sono *associati* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.2 - Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 (dieci) euro *giornalieri* e 150,00 (centocinquanta) euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

15.3 - La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

16.1 - In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45 comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

16.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 - Rinvio

17.1 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016 n° 106 e il d.lgs. 3 luglio 2017, n° 117 - Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Sig.ra Elisabetta

Sig.ra Enrica Maria Bellini

Sig.ra Maria Bianchi

Sig. Colombo

Sig.ra Enrica Maria Bellini

Sig.ra Maria Rosengato

Sig.ra Enrica Maria Bellini

Sig.ra Enrica Maria Bellini

Sig. Maria

Figino Serenza (CO), 24 maggio 2022